



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Prot. n.° 7015 ORDINANZA N. 28 DEL - 4 6 1 0 2 0 1 9

PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI E LA PULIZIA DEI FONDI INCOLTI E DELLE AREE PRIVATE

IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24/02/1992 n. 225 e successive modifiche ed integrazioni:

- Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata e dei beni esposti;
- Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta un proliferare di vegetazione spontanea, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive sono causa predominante di incendi, oltre che a creare una situazione indecorosa dell'ambiente circostante;
- Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- Vista la L.R. 4.2.1974 n.5 ed il relativo regolamento 23.3.1975, n.2 ;
- Visto il D.P.R. 10.09.1982 n.915, concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti ;
- Vista L.R. 10.04.1991 n.15 integrante la L.R. 11.4.1985, n. 37 di istituzione del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio;
- Vista la Legge 24.02.1992 n. 225 che disciplina il servizio di Protezione Civile ;
- Vista la Legge 8.8.1995 n. 339 di conversione del D.L. 10.7.1995 n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi;
- Visto il D.Lgs 31/3/1999 n. 112 e ss.mm.ii. di conferimento funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali , in attuazione della Legge 15.3.1999 n. 59;
- Visti gli artt. 17 e 59 del T.U. della Legge di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 ;
- Visti gli artt. 449 e 650 del C.P.;
- Viste le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale di cui al D.M. 26.1.1966;

- Visto il Regolamento della Regione Lazio 18 aprile 2005, n. 7/d, per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- Vista Legge Regionale 28 ottobre 2002 n. 39 art. 65 con la quale si è individuato il periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarando la stato di grave pericolosità e il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d

ORDINA

Art. 1

Durante il periodo compreso **tra il 15 giugno ed il 30 Settembre 2019 e per ogni anno** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali e Provinciali, poderali, interpoderali ecc., ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli o altro;
- usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliati;
- di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, stoppie, ecc;
- bruciare stoppie materiale erbaceo e sterpaglie;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
- usare fuochi d'artificio in occasione di feste private e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate, o nel rispetto delle normative in vigore relative alle distanze dalle aree forestali, e comunque senza le preventive autorizzazioni da parte degli organi competenti.

Art. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate che si trovano ubicati a meno di 100 mt dalle abitazioni, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e sui fabbricati e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere

all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto, che sia di sicurezza ai fabbricati confinanti e comunque non inferiore a 20 metri;

Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà rispettare tutte le norme, in particolare l'art. 92 del Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7/d (sotto riportato in estratto), stabilendo idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dalla legge ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 92 (Condizioni per l'uso del fuoco)

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 91, l'uso del fuoco è consentito:

- a) (omissis)*
 - b) per l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi e pascolivi. L'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide ed il fuoco deve estinguersi non oltre le ore 11:00 antimeridiane, oppure deve accendersi dopo le ore 17:00. Il terreno su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione e si devono adottare le necessarie cautele in conformità con le indicazioni di cui ai commi 3, 4 e 5;*
 - c) (omissis)*
 - d) (omissis)*
 - e) in occasione di eventi di interesse sociale, previa autorizzazione dell'autorità competente, unitamente all'adozione delle opportune prescrizioni, in conformità alle indicazioni di cui ai commi 3 e 4, per prevenire l'insorgere del fuoco in relazione alle caratteristiche del luogo. L'interessato informa il Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato almeno cinque giorni prima della data della loro esecuzione.*
- 2. (omissis)*
- 3. Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione, qualora si debba eseguire l'abbruciamento delle stoppie, dei residui vegetali delle coltivazioni, dei residui vegetali derivanti dalle attività di ripulitura di argini, della potatura delle siepi ed altre piante, della gestione di impianti arborei.*
- 4. Il conduttore del terreno agricolo deve realizzare una fascia parafuoco di protezione di ampiezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione al confine con la strada oppure con il bosco, qualora l'area agricola confini con una strada di ordine comunale o superiore, che ospiti traffico extra-locale nonché sussista continuità nella copertura vegetale fino all'area boscata.*
- 5. (omissis)*
- 6. Il fuoco deve essere sempre presidiato, adottando tutte le cautele opportune, in relazione alle caratteristiche della stazione, per evitare l'insorgere ed il propagarsi di esso. Il fuoco deve essere abbandonato dopo aver verificato il suo avvenuto spegnimento.*

Art. 5

I concessionari di impianti esterni di gas, di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 20,00.

Art.6

I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione infestante, di larghezza non inferiore a mt. 10,00.

Art. 7

Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

ESECUZIONE IN DANNO E SANZIONI

1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dalla presente ordinanza, l'Amministrazione diffida l'inadempiente a provvedere assegnando a tal fine un termine. Se scaduto tale termine, permane totalmente o parzialmente l'inadempimento, provvede l'Amministrazione in danno dell'obbligato.
2. Nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 a € 680,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada e ss.mm.;
3. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescio d'incendio durante il periodo dal 15 Giugno al 30 Settembre, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore a €. 1.032,00 e non superiore ad €. 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353/2000 e ss.mm.. a carico degli inadempimenti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.
4. In tutti gli altri casi di inadempimento a quanto disposto dalla presente Ordinanza, sarà applicata la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, commi 1 e 1 bis, del D.Lgs. 267/2000.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, immediatamente esecutiva, venga:

1. Resa pubblica mediante:

- a) Pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- b) Pubblicazione sulla Home del sito del Comune nella sezione "in evidenza".
- c) Affissione di manifesti sul territorio comunale.

2. Trasmessa a:

Prefettura di Roma, protocollo.prefrm@pec.interno.it

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, com.roma@cert.vigilfuoco.it

Gruppo Carabinieri Forestale di Monterotondo, frm43065@pec.carabinieri.it

Comando di Polizia Locale del Comune di Sacrofano, poliziamunicipale@pec.comunedisacrofano.it

Comando Stazione dei Carabinieri di Sacrofano, trm41968@pec.carabinieri.it

Protezione Civile di Sacrofano "ONLUS" prot.civilesacrofano@pec.it

Protezione Civile della Regione Lazio, agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

Ente Parco di Veio, parcoveio@regione.lazio.legalmail.it

Al Servizio di Polizia Locale del Comune di Sacrofano, all'Autorità di vigilanza del Parco di Veio e alle Forze dell'Ordine compete il controllo e la verifica sull'adempimento di quanto prescritto dalla presente Ordinanza.

Ad ogni cittadino, anche turista o gitante, incombe l'obbligo di attenersi alle prescrizioni suesposte e a collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento. Chiunque scopra un incendio boschivo o un principio di incendio, anche in aree esterne al bosco, che costituisca minaccia per il bosco stesso, è tenuto a darne l'allarme alle autorità competenti, in modo che possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento. Le segnalazioni possono effettuarsi ai seguenti numeri:

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112;

SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE SACROFANO 06. 90202083;

PROTEZIONE CIVILE REGIONE LAZIO 80094918;

SALA OPERATIVA PROTEZIONE CIVILE 803.555;

COMANDO STAZIONE CC FORESTALE MONTEROTONDO 06.9073596;

POLIZIA LOCALE CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE, 06.67665311/2211

IL SINDACO

Patrizia Nicolini

IL SINDACO

Dr.ssa Patrizia Nicolini

